

Franco Occhiogrosso

# Manifesto per una giustizia minorile mite



 **DUE**/FrancoAngeli



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “informazioni” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a: “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

**Franco Occhiogrosso**

**Manifesto  
per una giustizia  
minorile mite**

**FrancoAngeli**

Progetto grafico di copertina di Elena Pellegrini

*Immagine di copertina:* Una mano mite e ferma di adulta rende sereno il gioco vivace dei bambini.  
Particolare di foto tratta dall'album della famiglia Occhiogrosso (anno 1949)

Copyright © 2009 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

## *Indice*

<b>Prefazione. Un programma per una giustizia mite</b>	pag. 11
--	---------

### **I.**

#### **La giustizia minorile dal “caso Serena” all’adozione mite**

<b>Premessa. Il tempo della riflessione</b>	» 21
1. Alla ricerca delle ragioni dell’adozione mite	» 21
2. Il cuore del problema: l’attuale rigido sistema normativo delle relazioni familiari	» 23
<b>1. Il caso Serena ed il significato socio-culturale della L. 184/1983</b>	» 26
1. Il caso Serena	» 26
1.1. La storia	» 26
1.2. La vicenda secondo le decisioni giudiziarie	» 27
1.3. La vicenda secondo la cultura del diritto mite	» 28
1.3.1. Il principio guida della “mitezza costituzionale”	» 29
1.3.2. Mitezza cristiana e diritti dell’uomo	» 29
1.3.3. Il carattere pratico dell’interpretazione	» 30
2. Il caso Serena tra illegalità e continuità degli affetti	» 31
3. Il significato socio-culturale della legge sull’adozione	» 33
3.1. Il sottostante disegno normativo delle relazioni familiari	» 34
3.2. Il pregiudizio presunto	» 35
3.3. L’allontanamento	» 36
3.3.1. Il numero “oscuro” degli allontanamenti	» 37
3.3.2. La qualità dell’allontanamento	» 40
3.3.3. Chi lo dispone	» 40
3.3.4. L’allontanamento come notizia	» 41

<b>2. L'adozione mite ed il periodo dell'incubazione</b>	pag.	43
1. Dopo il "caso Serena"	»	43
2. Prima dell'adozione mite: due quesiti preliminari	»	44
2.1. L'area di più efficace applicazione del diritto mite	»	45
2.2. Nel processo penale minorile	»	46
2.3. Nel processo penale del giudice di pace	»	47
2.4. Nell'ordinamento penitenziario	»	48
2.5. Nell'affidamento condiviso e nella materia commerciale	»	49
2.6. La mitezza con riferimento all'adozione prima del 2003	»	49
<b>3. I cinque anni dell'adozione mite</b>	»	51
1. La complessità del procedimento: la fase della prassi e quella del progetto culturale	»	51
2. La fase del primo biennio: l'istituzione del servizio	»	52
2.1. I presupposti	»	52
2.1.1. Il fine di rafforzare la deistituzionalizzazione	»	52
2.1.2. La riflessione su affidamento sine die e l'adozione semplice	»	52
2.1.3. I contesti di accoglienza tra affidamento e adozione	»	54
2.2. La procedura	»	55
2.2.1. Il servizio di cancelleria dell'adozione mite	»	55
2.2.2. Le variazioni tabellari	»	56
2.2.3. Le circolari illustrate e indirizzate agli affidatari ed ai servizi locali	»	57
2.2.4. Il percorso complessivo e la comparazione per l'affidamento familiare giudiziario	»	58
3. Qualche considerazione in relazione al primo biennio	»	62
3.1. I positivi risultati conseguiti	»	62
3.2. Le ambiguità	»	62
4. La fase del triennio seguente: il progetto culturale	»	63
4.1. Le due strade dell'adozione mite	»	63
4.1.1. La prospettiva tendente alla riforma legislativa	»	63
4.1.2. La via della giurisprudenza	»	65
4.1.3. I protocolli d'intesa ed i principi che affermano	»	67
4.1.4. Il protocollo d'intesa come spazio alternativo rispetto alla legge per l'affermazione degli orientamenti del diritto mite	»	69
<b>4. Adozione aperta, adozione mite ed altre esperienze</b>	»	72
1. La necessità di un confronto	»	72
2. L'adozione aperta negli altri Paesi	»	73
2.1. In Usa	»	73
2.2. In Canada	»	74

2.3. In Francia	pag.	75
2.4. In Giappone	»	75
2.5. I Paesi islamici	»	75
3. L'adozione delle coppie omosessuali e dei singoli	»	75
4. L'adozione aperta in Italia	»	76
5. L'adozione mite	»	77
5.1. Due livelli di confronto	»	77
5.2. L'incidenza sulle altre adozioni	»	78
5.3. La creazione di nuovi modelli di adozione	»	78
5.4. Le diverse strade seguite	»	80
5.5. Il punto della situazione	»	80

## II. Le nuove prospettive

<b>Premessa. Principi ed orientamenti</b>	»	85
1. Verso percorsi duttili ed elastici	»	85
1.1. Occorre ispirarsi alla cultura del volontariato	»	86
1.2. La qualità della legislazione	»	86
2. I principi da affermare per le relazioni familiari: un cammino già iniziato	»	87
2.1. I nuovi valori	»	88
<b>1. Il fondamento culturale del diritto minorile mite e la riforma costituzionale</b>	»	91
1. Due punti fermi finora trascurati	»	91
2. Il fondamento del diritto minorile mite	»	91
2.1. Il documento	»	92
2.2. Qualche considerazione in proposito	»	93
3. La riforma del Titolo V della Costituzione ed il lento emergere di un nuovo diritto minorile	»	95
3.1. Un precedente	»	96
3.2. Le esperienze recenti: il progetto Tutori Volontari del Veneto	»	97
3.2.1. Le peculiarità ed i risultati	»	98
3.2.2. Il sapere esperienziale come scelta	»	98
3.3. Le altre esperienze e ricerche "creative"	»	100
3.3.1. Le affinità tra Progetto tutori volontari e adozione mite: una terminologia diversa	»	100
3.3.2. Le altre affinità tra le due esperienze	»	101
3.3.3. Altre ricerche: a proposito dell'amministrazione di sostegno	»	101



3.3.4. Le altre ricerche: le comunità madre-bambino	pag.	102
3.3.5. Le altre ricerche: Quality for Children Standards	»	104
3.3.6. I possibili sviluppi	»	104
3.3.7. Gli studi psicologici sull'adozione mite	»	105
3.4. I ritardi di Stato e Regioni a proposito del garante per l'infanzia	»	106
3.4.1. La riflessione culturale sul garante	»	107
3.4.2. Le funzioni del garante nazionale	»	109
3.4.3. I garanti territoriali per l'infanzia e l'adolescenza	»	109
3.4.4. Il disegno di legge governativo sul garante nazionale	»	110
<b>2. I nuovi traguardi</b>	»	113
1. I punti nevralgici	»	113
2. La violenza istituzionale e la cultura dell'allontanamento	»	113
3. Il diritto del minore alla continuità degli affetti	»	114
3.1. Nella legge: l'adozione particolare disciplinata dall'art. 44	»	115
3.2. Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale	»	116
3.2.1. Le decisioni riguardo all'età degli adottanti	»	116
3.2.2. L'ordinanza della Corte sull'adozione particolare di un minore straniero	»	117
3.2.3. L'illustrazione dell'interpretazione ricognitiva della Corte nell'ordinanza n. 347/2005	»	119
3.2.4. I riflessi sull'adozione particolare nazionale	»	120
3.3. Nella giurisprudenza dei tribunali per i minorenni	»	120
3.4. Alcune applicazioni contraddittorie	»	124
4. Per una corretta disciplina degli allontanamenti disposti dai servizi sociali	»	124
5. La rivisitazione dell'adozione e dell'affidamento familiare	»	125
5.1. Adozione legittimante e adozione mite	»	126
5.1.1. Diritto mite e diritto feroce: qualche esempio in ambito minorile	»	126
5.1.2. Un'analisi critica di questa cultura	»	128
5.1.3. I possibili cambiamenti	»	129
5.1.4. Verso un diverso modello di adozione legittimante	»	130
5.2. L'adozione particolare	»	130
5.2.1. Le ragioni che esigono la sua rivisitazione	»	130
5.2.2. I casi previsti	»	131
5.2.3. Gli effetti dell'adozione particolare	»	132
5.3. L'affidamento familiare e la proroga sine die	»	133
5.3.1. Le ambiguità e le confusioni come valore	»	134

5.3.2. Ambiguità, confusioni e L. 184/1983	pag. 136
5.3.3. Uno sguardo al passato: infanzia abbandonata e affidamento nel codice civile del 1942	» 137
5.4. L'affidamento fino al 1983 come presupposto della cd. "piccola adozione"	» 139
5.4.1. Confronti tra ieri e oggi	» 140
5.5. Il cognome nell'adozione	» 142
<b>3. La cultura mite nelle relazioni familiari internazionali</b>	» 146
1. Soggiorni solidaristici, affidamenti familiari internazionali, adozioni semplici internazionali	» 146
2. I soggiorni solidaristici	» 147
2.1. Gli inconvenienti riscontrati	» 148
2.2. La necessità di rafforzare la funzione solidaristica dei soggiorni	» 151
3. L'affidamento familiare internazionale	» 152
3.1. Affidamento omoculturale e affidamento a famiglia italiana	» 154
3.2. Un programma normativo per l'affidamento familiare internazionale	» 155
4. L'adozione internazionale non legittimante	» 157
<b>4. Una proposta per il futuro: coniugare mitezza giurisdizionale e mediazione</b>	» 159
1. La prospettazione di un nuovo disegno normativo delle relazioni familiari	» 159
2. Il percorso per la sua realizzazione	» 160
2.1. I principi comuni	» 161
2.2. Le lacune normative	» 163
3. Quale giudice nuovo	» 164
3.1. Cenni sulla breve storia della ricerca di un giudice "nuovo"	» 164
3.1.1. I nuovi diritti e la giurisdizione sociale	» 164
3.1.2. Il giudice tutelare nell'amministrazione di sostegno	» 165
3.1.3. Verso il giudice della persona, del minore e della famiglia	» 166
3.2. Anche a proposito del ruolo del giudice, la "confusione" costituisce un valore	» 167
3.3. La formazione del giudice	» 168
3.4. Il suo ruolo di interprete e di fautore del cambiamento	» 168
4. La necessità di una legge sulla mediazione	» 170
4.1. Le prospettive normative: una o più leggi?	» 171

<b>5. Le ragioni per una giustizia minorile mite. Conclusioni</b>	pag.	173
1. Il rigido disegno delle relazioni familiari introdotto dalla L. 184/1983	»	173
2. Il suo graduale evolversi negli anni successivi	»	175
3. I fondamenti per affermare nuovi valori	»	177
3.1. Il documento dei giudici minorili italiani	»	177
3.2. La riforma del titolo V della Costituzione	»	178
3.3. Verso un nuovo diritto minorile	»	179
4. La continuità degli affetti	»	179
5. Le relazioni internazionali	»	180
6. Le prospettive per il futuro	»	180
6.1. Coniugare mitezza e mediazione	»	181
6.2. Andare oltre la dimensione tecnica	»	181
<b>Riferimenti bibliografici</b>	»	185

## *Prefazione*

### *Un programma per una giustizia mite*

1. La giustizia minorile ci vile è entrata da qualche anno in un periodo di difficoltà e di riflessione: è una fase che prelude a una svolta, che penso non possa tardare. Non è però ancora chiaro in quale direzione di riassetto istituzionale: se verso una sostanziale abolizione delle competenze civili dei tribunali per i minorenni, come era stato proposto dal progetto Castelli del 2003, trasferite al tribunale ordinario, oppure se verso la confluenza delle sue competenze, insieme con quelle delle sezioni famiglia e persone dei tribunali ordinari, in un nuovo organo specializzato, il tribunale della famiglia, di cui si parla (o si favoleggia?) da quaranta anni. Mentre il mondo della politica sembra sonnecchiare, occupato da altro, il dibattito è vivacissimo nella magistratura minorile, tanto con riguardo al riassetto istituzionale quanto, e forse soprattutto, allo stile di lavoro del giudice, al suo modo di affrontare i problemi della sua giurisdizione e di amministrare la giustizia<sup>1</sup>.

Franco Occhiogrosso in questo libro propone una metodologia organizzativa per una prassi virtuosa, partita dalla esperienza definita di “adozione mite”, che vorrebbe estendersi in modo creativo a tutto il diritto minorile e familiare. In tal modo e gli si inserisce con un contributo del tutto originale nello sviluppo di idee che già da qualche tempo circolano e vengono dibattute, ampliandole fino a farne una proposta generale. Con forza, passione e ricchezza argomentativa, indica la direzione verso la quale indirizzarsi per rinnovare il modello del giudice per i minorenni e per la famiglia, il suo stile di azione. Il dato essenziale del modello di giudice che tratta è di essere caratterizzato, sul piano delle modalità di lavoro, dalla “mitezza”: un giudice che intervenga con delicatezza e con capacità persuasiva, che proceda quanto più possibile per soluzioni condive piuttosto per decisione

1. Ne è testimone la discussione al convegno di Taranto (ottobre 2006) dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia; gli interventi svolti, adeguatamente rielaborati per la pubblicazione, si possono leggere sul numero 1 del 2008 di “Minorigiustizia”.

di legami sociali e affettivi, che sia di prossimità ai cittadini riguardo alla cui vita ha il compito di prendere decisioni, i minorenni ma di riflesso anche i maggiorenni; che resti però in ogni caso un giudice fortemente specializzato, che non disperda il patrimonio di esperienze costruito negli anni, ma lo sappia adattare alle nuove esigenze della vita sociale e familiare.

2. Questo modello mi sembra idoneo non soltanto per una giustizia minorile rinnovata nello stile di la vora, ma più in generale per tutta l'amministrazione della giustizia che è chiamata a pronunciarsi sui diritti delle persone.

Ritengo essenziale che il giudice della *persona* – tanto che debba svolgere la sua funzione con riguardo alle relazioni familiari degli adulti fra loro e con i minori, tanto con riguardo ai maggiorenni in condizioni di debolezza o ai minorenni considerati in quanto tali – abbia una formazione culturale più complessa e multidisciplinare rispetto a quella del giudice delle questioni patrimoniali, del diritto degli scambi e degli affari; ma soprattutto che abbia, di fronte ai cittadini che hanno a che fare con lui, un atteggiamento assai diverso da quello dei giudici chiamati a decidere sulle questioni patrimoniali, che non coinvolgono gli affetti e i sentimenti, se non in modo marginale e occasionale.

Oggi non esiste nel nostro ordinamento una figura istituzionale di “giudice della persona” e neppure di “giudice della famiglia”; esiste solo quella del “giudice per i minorenni”, con una sua peculiare cultura, spesso formata nell'interscambio di conoscenza e di esperienza con i giudici onorari; e da questo occorre partire. I principali punti caratteristici della “specialità” attuale della giustizia minorile mi sembrano riassumibili come segue.

- a) L'organo giudicante ha una peculiare composizione, poiché comprende i giudici onorari, portatori di conoscenze diverse da quelle giuridiche, ma loro necessario complemento per giungere a una soluzione ragionevole.
- b) Il giudice svolge un ruolo duplice, fonte di ambiguità: ha il potere e il dovere di giudicare, come terzo indipendente e sovraordinato alle parti, ma al tempo stesso svolge la funzione di difensore istituzionale dell'interesse del minore. Un significativo passo per consolidare la terzietà del giudice è dato dalla recente soppressione del suo potere d'iniziativa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Molto resta invece da fare nel campo dei rapporti fra il giudice e i servizi sociali, onde evitare un'impropria commistione di funzioni.
- c) Il giudice ha (o dovrebbe avere) un atteggiamento di disponibilità particolarmente aperta a un dialogo serio e informale, fondato sull'ascolto delle persone, nel tentativo di comprenderne le ragioni, i sentimenti, le capacità umane. Questo aspetto della specialità del giudice dei minori e, più in generale, del giudice della persona emerge nelle parole di uno dei “padri fondatori” della giustizia minorile italiana d'oggi, Italo Calvino.

Il giudice della persona – dice va<sup>2</sup> – deve saper entrare in «contatto diretto con la variegata e multiforme realtà, che richiede libertà di rapporti e invenzione sempre nuova di strumenti e modalità di interagire». «È un atteggiamento infruttuoso e negativo» cercar di limitare al massimo i rapporti con le parti e creare barriere difensive tali da rendersi inavvicinabile: «costituisce un'ennesima ferita al loro narcisismo, alla loro dignità, alla valutazione di se stesse, alla loro personalità. Costituisce cioè, per questa nuova categoria di emarginati, un'altra ferita e un altro dolore». È questo il motivo, quindi, «che deve indurre chiunque a chiedere al giudice dei minori un rapporto con i suoi utenti umano e rispettoso delle loro vicende e del loro dolore». Avere con il giudice un rapporto «che non sia supponente o glaciale fa parte di quei diritti assoluti e personalissimi che devono assolutamente avere spazio e rilevanza e che diventano impegni categorici per un giudice della persona, che deve saper partecipare all'esperienza intimamente vissuta dall'altro». Si tratta di considerazioni che, a distanza di due decenni, hanno un valore storico e conservano una indubbia suggestione, quando sono confrontate con la concreta esperienza esposta e proposta nell'opera di Occhiogrosso.

- d) Il giudice ha una funzione di carattere comunicativo e conciliativo prima ancora di quella decisionale: questo oggi è un dato comune riguardo alla materia minorile penale e penitenziaria (mediazione penale, messa alla prova); ma ha anche un certo spazio nella materia minorile civile (prescrizioni sulla potestà e monitoraggio della situazione senza ricorrere all'allontanamento, flessibilizzazione dei rapporti fra adottato e famiglia d'origine) e nelle separazioni e nei divorzi (tentativo di far raggiungere ai coniugi una soluzione concordata, soprattutto riguardo all'affidamento dei figli e all'organizzazione della loro vita).
- e) Nel campo minorile civile le procedure di potestà sono scarsamente garantistiche e appena abbozzate dalla legge – ma la materia è in fase di trasformazione, dopo la sentenza n. 1 del 2002 della Corte Costituzionale – tanto che fino a pochi anni fa non era neppure richiesta la presenza del difensore tecnico. Questa insufficienza della normativa processuale mi sembra possa essere fatta risalire a due diverse componenti storiche, di segno ben differente. Per un verso essa è correlata al fatto che i nuclei familiari destinatari dei provvedimenti di potestà in passato – al tempo

2. Intervento al Convegno dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia sul tema «La protezione del minore tra amministrazione e giurisdizione», Torino 17-19 giugno 1988, in *Giur. it.*, 1990, IV, c. 235; e in C. Losana, A. d'Errico, *La protezione del minore tra amministrazione e giurisdizione*, Unicopli, Milano 1990, pp. 141-161. Questa posizione è anticipata da Cividali in un altro scritto «Quale è il ruolo del giudice dei minori?», in *Esperienze di giustizia minorile*, 1988, 2, pp. 9-37.

in cui la patria potestà era qualificata come un “diritto”, con tutto ciò che tale qualifica comportava – erano considerati devianti (la stessa maternità fuori dal matrimonio era considerata deviante) e per questo socialmente indegni di una seria tutela dei propri diritti di difesa; si tratta di una conseguenza inaccettabile, palesemente illogica, ma ben solida nel comune modo di sentire di un passato non lontano. Per un altro verso risale al fatto che con l’introduzione dell’adozione speciale del 1967 il giudice, che oltretutto poteva aprire d’ufficio il procedimento, era divenuto una sorta di braccio secolare della divina provvidenza – molto più paladino del minore che autorità terza giudicante – che dona una famiglia a un bambino che ne è privo; ogni laccio imposto a quest’attività a tutela di altri interessi, potenzialmente contrapposti, era guardato con un certo sospetto.

Alcuni di questi punti, in particolare quelli *sub c* e *d*, caratterizzano (o dovrebbero caratterizzare) anche il modo di operare dei giudici in alcuni settori della giurisdizione, cui pur la legge oggi non riconosce istituzionalmente una “specialità”: mi riferisco in generale ai giudici che sono chiamati a prendere decisioni in materia di diritti della persona. Più analiticamente, penso a gran parte delle controversie in materia di diritto di famiglia, come le separazioni, i divorzi, alcune questioni di filiazione o ve è previsto che si debba tener conto dell’interesse del minore (il riconoscimento tardivo, la nomina del curatore speciale per esercitare il disconoscimento nell’interesse del minore, la dichiarazione giudiziale di paternità naturale), molte controversie in materia di alimenti; mi riferisco inoltre alle questioni riguardanti i soggetti deboli (amministrazione di sostegno, interdizione, trattamenti sanitari obbligatori) e alle decisioni concernenti il consenso ai trattamenti sanitari delle persone che non sono in possesso di un’adeguata capacità di discernimento e di decisione.

3. Il libro di Franco Occhiogrosso assume significativamente il caso “Serena”, del 1989, come punto di partenza di una ricostruzione critica del percorso evolutivo della giustizia minorile. Quel celebre caso aveva posto i giudici minorili, loro malgrado, al centro della cronaca dei mezzi d’informazione di massa e aveva portato, probabilmente per la prima volta, a un’ampia serie di prese di posizione critiche nei confronti del loro operato, soprattutto da parte del mondo politico e giornalistico, e per conseguenza di un’ampia parte della cosiddetta opinione pubblica. In quella vicenda i giudici minorili avevano scelto di porsi come baluardo a difesa delle istituzioni di protezione dei minori, in particolare dei principi che informavano la legge n. 184/1983 sull’adozione: in quelle specifiche circostanze, e precisamente per il clamore mediatico, era a mio modo di vedere giustificata una simile linea d’azione, in quanto difesa del principio di legalità, cioè di un principio che purtroppo in Italia è perennemente periclitante, oggi più che mai. Occhiogrosso non è

interessato a dare un giudizio storico di quella vicenda, ma a trarne una lezione per l'attualità: per mettere in evidenza come una giustizia minorile "mite" anzitutto non avrebbe creato quel clamore mediatico; e per conseguenza, forse, avrebbe permesso altri esiti, meno rigidi.

Occhiogrosso sottolinea anche come l'esito della vicenda di Serena Cruz fosse la logica conseguenza dell'indirizzo di politica legislativa della riforma dell'adozione del 1983, che prevedeva un modello di controllo giudiziale alquanto invasivo per la vita familiare. In particolare prevedeva, innovando rispetto al diritto pre vigente, l'intervento giudiziario su qualsiasi affidamento di un minore al di fuori della cerchia dei parenti entro il quarto grado e su qualsiasi situazione personale o familiare che apparisse deviante (come per esempio la tossicodipendenza), ogniqualvolta presentasse rischi per i minori che vi fossero coinvolti, anche indirettamente; premesse, queste, del ricorso troppo facile all'allontanamento, che a partire dalla fine degli anni '80 connotò la prassi di molti servizi sociali territoriali, non sempre adeguatamente controllati dai giudici, e pure di molti tribunali per i minorenni. Prevedeva inoltre, almeno nell'intenzione del legislatore, un unico modello di adozione, quella consistente in un trapianto del bambino dalla sua famiglia d'origine alla famiglia adottiva, quasi si trattasse di una nuova nascita; l'adozione in casi particolari dell'art. 44 lett. (allora) c, erede dell'adozione in precedenza chiamata ordinaria, appariva come una valvola di sfogo rigorosamente destinata a casi eccezionali. Infine prevedeva con una rigidità ampiamente smentita dai fatti – come se i casi di cosiddetto semiabbandono permanente non esistessero – l'alternativa secca fra adozione "trapianto" e affidamento, ottativamente supposto come familiare, ma in realtà nella stragrande maggioranza dei casi a comunità.

4. I difetti di quel sistema sono presto identificabili. Anzitutto l'interventismo accentuato, ma senza che vi siano adeguate garanzie processuali, non può funzionare correttamente e suscita un diffuso malcontento, sempre ben comprensibile anche se non sempre pienamente giustificato. In secondo luogo l'alternativa secca fra adozione "trapianto" e affidamento non rispecchia la realtà, che in moltissimi casi è fatta di semiabbandoni permanenti, e genera, come sua distorta conseguenza, quei procedimenti di adottabilità che restano aperti per anni, in un susseguirsi di provvedimenti contraddittori, che aspirerebbero a dirigere l'andamento della cose, ma in realtà si limitano per lo più ad accompagnarlo, e finiscono con il produrre danni spesso irrimediabili per i minori che vi sono coinvolti.

L'introduzione nel sistema processuale penale e penitenziario della mediazione ha manifestato l'inizio di una controtendenza.

Questa è stata successivamente confermata nel campo civile, con il riconoscimento all'adottato del diritto di ottenere informazioni sulla sua famiglia-



glia d'origine – introdotto nel 2001 con la riscrittura dell'art. 28 della legge n. 184/1983 sull'adozione, al termine di una dura battaglia durata alcuni anni – e dalla previsione della mediazione familiare nei procedimenti di separazione (con la legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso), soprattutto con riguardo alle questioni riguardanti la collocazione dei figli e l'organizzazione della loro vita. Si può quindi ben dire che emerge ormai una linea di tendenza che va progressivamente erodendo il modello che era stato delineato dalla legge sull'adozione n. 184/1983 nel suo testo originario.

In questa linea di iscrive a pieno titolo l'ampio ricorso all'adozione in casi particolari ex artt 44 lett. d della legge n. 184/1983, con la quale dare una soluzione a molti casi di semiabbandono permanente, praticata da molti tribunali e soprattutto, in modo programmatico e sistematico, dal tribunale per i minorenni di Bari, seguito da alcuni altri tribunali. Come vi si iscrive il documento approvato dall'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia nel giugno 2006, di cui Occhiogrosso sottolinea l'importanza, ove si afferma con chiarezza che il diritto familiare e minorile, per sua natura, è un diritto che deve essere applicato sulla base di un dialogo aperto e serio fra i soggetti coinvolti (minori, famiglie, operatori, giudici) e deve mirare al consenso, terreno adatto al fiorire della collaborazione fra gli interessati.

Nella stessa linea generale di politica del diritto delle persone, infine, si iscrive anche l'introduzione dell'amministrazione di sostegno come istituto fondamentale del sistema di protezione e aiuto per i soggetti deboli.

Si tratta di una massa di "novità" del diritto civile minorile e familiare rispetto alle quali il libro di Occhiogrosso costituisce il primo tentativo di rifondazione organica secondo i principi che oggi si impongono; principi che si ricollegano a quelli dell'epoca dei padri fondatori (Moro, Meucci, Battistacci, Vercellone, Cividali) degli anni '60 e '70 del secolo trascorso, che ne discendono; ma che, per forza di cose, non possono più essere gli stessi.

5. La "mistezza" del diritto dei minori, della famiglia e, più in generale, delle persone, di cui questo libro di Franco Occhiogrosso costituisce un manifesto programmatico, dovrebbe connotare tanto le norme di origine legislativa, quanto le regole elaborate in sede applicativa dalla giurisprudenza, quanto ancora le prassi operative, gli stili di lavoro di tutti gli attori istituzionali del sistema, dai diversi uffici giudiziari ai servizi sociali.

Qual è la configurazione più idonea per un simile modello di ufficio giudiziario? Credo che l'esigenza di specializzazione sia fattore decisivo per orientare la risposta: non è il tribunale ordinario d'oggi, che quest'esigenza non può soddisfare adeguatamente, ma un tribunale specializzato per la persona, con la presenza di giudici non togati, che riunificano le compe-

tenze oggi sparse fra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare. Oltre a tutto il vantaggio non certo piccolo di una simile riunificazione sarebbe quello di spazzare via il groviglio di conflitti di competenza fra i diversi organi, accentuato dalla recente legge sull'affidamento condiviso.

Questione non facile da risolvere in modo adeguato è quella della prossimità: si ripete con giusta frequenza che il giudice deve essere quanto più possibile accessibile al cittadino; e si osserva che non può essere tale il tribunale per i minorenni attuale, dato che ha un ambito territoriale di competenza corrispondente a quella del distretto di corte d'appello. Tuttavia la prossimità non può non incontrare limiti per due diverse ragioni: anzitutto un'eccessiva frammentazione territoriale confligge con l'esigenza di specializzazione del giudice; inoltre mantenere uffici troppo piccoli, cioè gravati da un carico di lavoro troppo scarso, ha un costo economico inaccettabile.

*Leonardo Lenti*



*I. La giustizia minorile  
dal “caso Serena” all’adozione mite*